

COMUNE DI MADDALONI

Provincia di Caserta

Piazza Matteotti, 9 - C.A.P. 81024 Cod. Fisc.80004330611 – Partita IVA 00136920618

Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali

Allegato al contratto di appalto

(ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera a) della legge 123/07 art. 26 del D. lsg. 81/08)

Relativo a gara d'appalto per il servizio di pulizia degli immobili Comune di Maddaloni

ALLEGATO B

D.U.V.R.I. Pulizia Immobili Comunali

1 - PREMESSA

La novella normativa sulla sicurezza sul lavoro ha sancito l'obbligo della valutazione dei rischi, indicando quali sono i temi specifici su cui svolgere questa valutazione e quali sono i contenuti del documento di valutazione dei rischi.

In particolare, la Legge 3 Agosto 2007, n. 123 ha previsto, sia in ambito pubblico che privato, che quando il datore di lavoro di un'azienda deve eseguire nella propria azienda lavori con affidamento

degli stessi a imprese o lavoratori autonomi, l'obbligo di valutare e redigere uno specifico documento sui rischi dovuti ad interferenza (il DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) tra lavorazioni eseguite da aziende diverse sullo stesso luogo di lavoro.

Si parla di Interferenza in tutte quelle situazioni in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale di imprese diverse (in particolare, tra il personale del Committente e quello dell'Impresa appaltatrice) che operano in una stessa sede aziendale.

Il DUVRI deve mettere in relazione i rischi già presenti nell'azienda in cui eseguire i lavori (dovuti alla sua attività lavorativa) con i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui all'appalto.

Il 5 marzo 2008 l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha emesso una determinazione riguardante la "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture". Con questa determinazione (n. 3/2008, pubblicata sulla G.U. il 15 marzo 2008) l'AVCP ha chiarito in particolare gli aspetti che riguardano l'esistenza di interferenze ed il conseguente obbligo di redazione del DUVRI.

Nel DUVRI non dovranno essere riportati i rischi propri delle attività delle singole aziende (azienda del committente, impresa, lavoratori autonomi) per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione dei rischi aziendali e provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi, ma esso riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze, ovvero ai "contatti rischiosi" tra i lavoratori delle diverse aziende che operano presso lo stesso luogo di lavoro.

Tuttavia, il DUVRI, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, va a completare la Relazione sulla Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dall'Impresa aggiudicataria.

L'Art. 26 del D. Lgs. 81/08 al c. 2 (inerente agli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) dispone che, per lavori da eseguirsi all'interno di una azienda, i datori di lavoro dell'azienda committente, i datori di lavoro dell'impresa appaltatrice e/o i lavoratori autonomi:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Per adempiere a queste prescrizioni, Il datore di lavoro dell'azienda committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al suddetto comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (il DUVRI) che prescrive le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il DUVRI deve obbligatoriamente far parte della documentazione a base della gara di appalto.

Si evidenzia, infine, che il DUVRI, come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, è da considerarsi "dinamico" nel senso che la valutazione dei rischi di interferenza effettuata dal Committente prima dell'espletamento dell'appalto deve essere obbligatoriamente aggiornato nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività, con configurazione di nuovi potenziali rischi di interferenze. In tal caso il DUVRI deve essere adeguato alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate.

COMUNE DI MADDALONI

Provincia di Caserta

Piazza Matteotti, 9 - C.A.P 81024 Cod. Fisc.80004330611 – Partita IVA 00136920618

2 – DATI INERENTI IL SERVIZIO

Individuazione del sito	Comune di Maddaloni
Natura del servizio	Servizio di Pulizia presso le sedi istituzionali del Comune di Maddaloni.
Durata del Servizio	24 mesi
Inizio del servizio	come da contratto
Importo annuo	come da contratto

3 - DATI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'appalto comprende le seguenti attività:

Il servizio di pulizia oggetto del contratto deve essere svolto in modo continuativo e con regolarità, tale da assicurare costantemente un ottimo standard qualitativo degli ambienti, degli arredi e di quant'altro compreso nel servizio.

In particolare il servizio deve garantire un elevato stato:

- 1) igienico-sanitario di tutti i locali
- 2) di conservazione delle superfici interessate al servizio di pulizia.

Il servizio deve consistere nella perfetta pulizia dei locali, indipendentemente dalle condizioni in cui si presentano all'inizio del contratto e del ciclo di lavoro giornaliero, settimanale, mensile, trimestrale, semestrale ed annuale.

4 – MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI CARATTERE GENERALE

1. Prima di iniziare il servizio di pulizia, Amministrazione e affidatario concordano formalmente, nel corso di una riunione di coordinamento, le modalità di esecuzione e le misure di prevenzione e protezione necessarie.
2. l'affidatario del servizio di pulizia dovrà fornire al personale addetto la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
3. l'operatore dovrà indossare durante lo svolgimento del servizio idonea divisa e/o camice;
4. evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione di segnali e/o avvertimenti di allarme in caso di emergenza.
5. l'affidatario del servizio attesta l'adeguatezza del personale addetto in relazione a capacità ed esperienza, nonché all'adeguatezza delle condizioni psicofisiche necessarie allo svolgimento del servizio.
6. divieto di interferire sulle attività dell'Ente Comune.
7. divieto di compiere attività che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza anche di altre persone.
8. non fumare in luoghi chiusi.
9. vigilare sulle vie di fuga, affinché siano prive di ostruzioni e/o di materiali o attrezzature ingombranti, anche temporanee.

5 – COORDINAZIONE E COOPERAZIONE

Il prestatore del servizio si obbliga ai sensi dell'art. 26, co. 2, lett. a) e b) e art. 26, co. 3 del D. Lgs. n. 81/2008, a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente anche attraverso la partecipazione alle riunioni di cooperazione e coordinamento che verranno convocate.

A tal fine, prima dell'avvio del servizio, la ditta appaltatrice, congiuntamente al committente, procederà alla ricognizione degli spazi ove avrà luogo l'esecuzione del servizio per prendere atto di tale documento, recependolo e addivenendo alle dichiarazioni ed attestazioni di seguito riportate, sulla base della natura del servizio che l'affidatario dovrà svolgere.

La ditta appaltatrice del servizio dovrà trasmettere, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, apposito piano di sicurezza relativo alle proprie attività e specifico per il contratto oggetto di gara, con analisi preliminari delle possibili interferenze con le attività del Committente.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente affidamento determinano la risoluzione del contratto.

6 – RISCHI DA INTERFERENZA

Sono state analizzate tutte le attività oggetto di appalto, così come disciplinate dal relativo Capitolato d'onere e confrontate con le attività del committente, per individuare possibili attività, potenzialmente a rischio di interferenze.

COMUNE DI MADDALONI

Provincia di Caserta

Piazza Matteotti, 9 - C.A.P 81024 Cod. Fisc.80004330611 – Partita IVA 00136920618

In primis si evidenzia che non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'affidatario, che ha comunque esaminato all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi – DVR -.

Pertanto, si è constatato che l'attività viene svolta all'interno delle sedi comunali. I lavoratori hanno poco contatto con il pubblico e con tutti coloro che vi accedono, ma non creano rischi da interferenza, o che non possono essere gestiti con gli ordinarie misure di prevenzione e protezione previste nel piano di sicurezza dell'affidatario, relativo alle proprie attività e specifico per il contratto oggetto di gara, le cui misure specifiche, pertanto, sono valide anche per le possibili interferenze ad integrazioni del presente DUVRI.

7 – QUANTIFICAZIONE ONERI DI SICUREZZA PER LE INTERFERENZE

L'affidatario del servizio di portierato necessariamente sarà in possesso dei necessari requisiti tecnico professionali previsti dalla vigente normativa, dotato di comprovata esperienza e di mezzi e personale adeguati allo svolgimento del servizio.

Pertanto, nel caso di specie, per quanto sopra esplicitato l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze può essere ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative generali individuate, nonché di coordinazione e cooperazione nel presente DUVRI, rinviando per eventuali misure specifiche al piano di sicurezza dell'affidatario, relativo alle proprie attività e specifico per il contratto oggetto di gara, le cui misure specifiche sono valide anche per le possibili interferenze ad integrazioni del presente DUVRI.

Conseguentemente nella quantificazione degli oneri di sicurezza per la riduzione dei rischi derivanti da interferenze, oltre ai costi di coordinazione e cooperazione, non si è ritenuto rilevante, addivenire ad una quantificazione analitica di rischi specifici, in quanto gli eventuali rischi riscontrabili possono essere gestiti con le misure di prevenzione e protezione già normalmente in essere presso i luoghi di lavoro interessati.

Ne deriva che i costi relativi all'eliminazione dei rischi di interferenza sono dovuti alla sola coordinazione e cooperazione e così valutati:

<i>QUANTIFICAZIONE ONERI DI SICUREZZA PER LE INTERFERENZE ANNUI</i>			
	<i>N° ore</i>	<i>Costo orario</i>	<i>TOTALE ONERI</i>
<i>Riunione di coordinamento e cooperazione , specifiche procedure, gestione interferenze, spiegazioni ed organizzazione servizio, ecc.</i>	<i>24</i>	<i>25,00</i>	<i>1.200,00</i>

Pertanto, l'importo per oneri di sicurezza da interferenze relativi ai servizi di cui trattasi è pari ad euro 1.200,00 oltre IVA al 22%.

8 – VALIDITA' E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI :

- costituirà parte integrante del contratto di appalto con la ditta aggiudicataria.*
- è suscettibile di eventuale tempestiva integrazione per sopravvenuta valutazione di nuovi e non prevedibili rischi da interferenza nel corso dello svolgimento dell'appalto;*

IL COMMITTENTE _____

LA DITTA AFFIDATARIA _____

COMUNE DI MADDALONI

Provincia di Caserta

Piazza Matteotti, 9 - C.A.P. 81024 Cod. Fisc.80004330611 – Partita IVA 00136920618

Il presente documento costituisce parte integrante della procedura di appalto di seguito indicata e deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

PATTO DI INTEGRITA'

relativo all'Affidamento della procedura aperta per il servizio di pulizia degli immobili del comune di Maddaloni.

tra

Comune di Maddaloni

e

la Ditta (di seguito denominata Ditta), sede legale in
....., via.....n.....codice fiscale/P.IVA
....., rappresentata da in qualità di
.....

VISTI

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) del comune di Maddaloni
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale reciproca obbligazione del Comune e della Ditta partecipante alla gara in oggetto, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Art. 2 – Il comune di Maddaloni si impegna a pubblicare sul sito istituzionale i dati, le informazioni e i documenti inerenti la gara, ai sensi del DLgs 33/2013.

Art. 3 – La Ditta si impegna, altresì, a:

COMUNE DI MADDALONI

Provincia di Caserta

Piazza Matteotti, 9 - C.A.P. 81024 Cod. Fisc.80004330611 – Partita IVA 00136920618

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

- ad assicurare e contestualmente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;

- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara.

Art. 4 - La ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, saranno applicate una o più delle seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;

- escussione della cauzione di validità dell'offerta;

- risoluzione del contratto;

- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;

- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Art. 5 - Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della gara. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Art. 6 - Il presente Patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Art. 7 - Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data

(il legale rappresentante)